Art. 207 Spese della procedura di conciliazione

1 Le spese della procedura di conciliazione sono addossate all'attore:

a. se l'attore ritira l'istanza di conciliazione;

b. se la causa è stralciata dal ruolo per mancata comparizione;

c. in caso di rilascio dell'autorizzazione ad agire.

2 Con l'inoltro della causa le spese sono rinviate al giudizio di merito.